

COMUNE DI SALERNO

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLO SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITA' COMMERCIALE SULLE AREE PUBBLICHE (Legge Regionale 7 gennaio 2000, n. 1 - art. 26)

Approvato con Delibera del Consiglio Comunale n. 23 in data 20.marzo 2000

Come modificato dalla Delibera di C.C. n. 53 del 23 Ottobre 2012

ELENCO MERCATI E FIERE OGGETTO DEL PRESENTE REGOLAMENTO:

Mercato di Via Piave (Centro)

Mercato di Piazza Cavalieri di Vittorio Veneto (Centro)

Mercato di Piazza S. Agostino (Centro Storico)

Mercato di Via Sabato Robertelli (Torrione)

Mercato di Via De Crescenzo (Pastena)

Mercato di Via Asiago (Mariconda)

Mercato di Via Buonservizio (Fratte)

Mercato di Via Montebellara (Giovi Piegolelle)

Micro area di Piazza Tullio Fasano (Rione Gelso)

Fiera di Salerno denominata "Fiera del Crocefisso"

**REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLO SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITA'
COMMERCIALE SULLE AREE PUBBLICHE
(Legge Regionale 7 gennaio 2000, n. 1 - art. 26)**

CAPO I

Norme svolgimento attività nei mercati

Art. 1

Localizzazione, caratteristiche dimensionali e tipologiche

Scheda n° 01

Lo svolgimento e l'ubicazione del mercato di **Via Piave**, le caratteristiche dimensionali e tipologiche dei posteggi, sono le seguenti:

- a) svolgimento del mercato giornaliero
- b) ubicazione Via Piave (Centro);
- c) superficie complessiva del mercato mq. 10640
- d) superficie complessiva dei posteggi mq. 2460;
- e) totale posteggi n. 83 di cui:
 - n. 83 riservati ai titolari di autorizzazione all'esercizio del commercio su aree pubbliche con posteggio (L.R. n. 1/2000 art. 27);
 - n. riservati ai produttori agricoli -(L.R. n. 1/2000, art. 26, comma 1 lett. b);
 - n. riservati ai portatori di handicap
- f) riguardo alla tipologia della struttura, il numero totale dei posteggi è così suddiviso:
 - posteggi su area scoperta n. riservati ai produttori agricoli, per una superficie complessiva di mq.
 - posteggi su area scoperta n. riservati ai portatori di handicap, per una superficie complessiva di mq.
 - posteggi su area scoperta n. 83 riservati ai titolari di autorizzazione di commercio su aree pubbliche, per una superficie complessiva di 2460 mq.
 - box fissi al suolo n. per una superficie complessiva di mq.
 - vani in muratura n. per una superficie complessiva di mq.
- g) le caratteristiche del mercato sono riportate nella planimetria allegato 01 nella quale sono indicati:
 - l'ubicazione del mercato, la delimitazione dell'area di pertinenza e la sua superficie complessiva;
 - i posteggi destinati al settore alimentare ed a quello extra alimentare;
 - il numero, la dislocazione ed il dimensionamento singolo e complessivo dei posteggi annuali, nonché i posteggi riservati ai produttori agricoli ed ai portatori di handicap;
 - la numerazione progressiva con la quale sono identificati i singoli posteggi.
- h) Le variazioni alle caratteristiche del mercato, semprechè non riguardanti il suo svolgimento (annuale e giornate di svolgimento) la sua ubicazione ed il numero complessivo dei posteggi, costituiscono modifiche alla sola planimetria allegato ed in quanto tali, sono approvate con le modalità previste dalla legge.
- i) I posti eventualmente liberi non saranno assegnati, ma ridistribuiti ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 34, comma 1 del presente regolamento.

**REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLO SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITA'
COMMERCIALE SULLE AREE PUBBLICHE
(Legge Regionale 7 gennaio 2000, n. 1 - art. 26)**

CAPO I

Norme svolgimento attività nei mercati

Art. 1

Localizzazione, caratteristiche dimensionali e tipologiche

Scheda n° 02

Lo svolgimento e l'ubicazione del mercato di **Piazza Cavalieri di Vittorio Veneto**, le caratteristiche dimensionali e tipologiche dei posteggi, sono le seguenti:

- a) svolgimento del mercato giornaliero
- b) ubicazione Piazza Cavalieri di Vittorio Veneto (Centro);
- c) superficie complessiva del mercato mq. 10500;
- d) superficie complessiva dei posteggi mq. 782;
- e) totale posteggi n. 49 di cui:
 - n. 49 riservati ai titolari di autorizzazione all'esercizio del commercio su aree pubbliche con posteggio (L.R. n. 1/2000 art. 27);
 - n. riservati ai produttori agricoli -(L.R. n. 1/2000, art. 26, comma 1 lett. b);
 - n. riservati ai portatori di handicap

- f) riguardo alla tipologia della struttura, il numero totale dei posteggi è così suddiviso:
 - posteggi su area scoperta n. riservati ai produttori agricoli, per una superficie complessiva di mq.
 - posteggi su area scoperta n. riservati ai portatori di handicap, per una superficie complessiva di mq.
 - posteggi su area scoperta n. 49 riservati ai titolari di autorizzazione di commercio su aree pubbliche, per una superficie complessiva di 782 mq.
 - box fissi al suolo n. per una superficie complessiva di mq.
 - vani in muratura n. per una superficie complessiva di mq.

g) le caratteristiche del mercato sono riportate nella planimetria allegato 02 nella quale sono indicati:

- l'ubicazione del mercato, la delimitazione dell'area di pertinenza e la sua superficie complessiva;
- i posteggi destinati al settore alimentare ed a quello extra alimentare;
- il numero, la dislocazione ed il dimensionamento singolo e complessivo dei posteggi annuali, nonché i posteggi riservati ai produttori agricoli ed ai portatori di handicap;
- la numerazione progressiva con la quale sono identificati i singoli posteggi.

h) Le variazioni alle caratteristiche del mercato, semprechè non riguardanti il suo svolgimento (annuale e giornate di svolgimento) la sua ubicazione ed il numero complessivo dei posteggi, costituiscono modifiche alla sola planimetria allegato ed in quanto tali, sono approvate con le modalità previste dalla legge.

i) I posti eventualmente liberi non saranno assegnati, ma ridistribuiti ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 34, comma 1 del presente regolamento.

**REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLO SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITA'
COMMERCIALE SULLE AREE PUBBLICHE
(Legge Regionale 7 gennaio 2000, n. 1 - art. 26)**

CAPO I

Norme svolgimento attività nei mercati

Art. 1

Localizzazione, caratteristiche dimensionali e tipologiche

Scheda n° 03

Lo svolgimento e l'ubicazione del mercato di **Piazza S. Agostino**, le caratteristiche dimensionali e tipologiche dei posteggi, sono le seguenti:

- a) svolgimento del mercato giornaliero
- b) ubicazione Piazza S. Agostino (Centro Storico);
- c) superficie complessiva del mercato mq. 1400;
- d) superficie complessiva dei posteggi mq. 492;
- e) totale posteggi n. 26 di cui:
 - n. 24 riservati ai titolari di autorizzazione all'esercizio del commercio su aree pubbliche con posteggio (L.R. n. 1/2000 art. 27);
 - n. 01 riservati ai produttori agricoli -(L.R. n. 1/2000, art. 26, comma 1 lett. b);
 - n. 01 riservati ai portatori di handicap.
- f) riguardo alla tipologia della struttura, il numero totale dei posteggi è così suddiviso:
 - posteggi su area scoperta n. 01 riservati ai produttori agricoli, per una superficie complessiva di mq. 20.
 - posteggi su area scoperta n. 01 riservati ai portatori di handicap, per una superficie complessiva di mq. 13;
 - posteggi su area scoperta n. 24 riservati ai titolari di autorizzazione di commercio su aree pubbliche, per una superficie complessiva di 457 mq.
 - box fissi al suolo n. per una superficie complessiva di mq.
 - vani in muratura n. per una superficie complessiva di mq.
- g) le caratteristiche del mercato sono riportate nella planimetria allegato 03 nella quale sono indicati:
 - l'ubicazione del mercato, la delimitazione dell'area di pertinenza e la sua superficie complessiva;
 - i posteggi destinati al settore alimentare ed a quello extra alimentare;
 - il numero, la dislocazione ed il dimensionamento singolo e complessivo dei posteggi annuali, nonché i posteggi riservati ai produttori agricoli ed ai portatori di handicap;
 - la numerazione progressiva con la quale sono identificati i singoli posteggi.
- h) Le variazioni alle caratteristiche del mercato, semprechè non riguardanti il suo svolgimento (annuale e giornate di svolgimento) la sua ubicazione ed il numero complessivo dei posteggi, costituiscono modifiche alla sola planimetria allegato ed in quanto tali, sono approvate con le modalità previste dalla legge.

**REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLO SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITA'
COMMERCIALE SULLE AREE PUBBLICHE**
(Legge Regionale 7 gennaio 2000, n. 1 - art. 26)

CAPO I

Norme svolgimento attività nei mercati

Art. 1

Localizzazione, caratteristiche dimensionali e tipologiche

Scheda n° 04

Lo svolgimento e l'ubicazione del mercato di **Via Sabato Robertelli**, le caratteristiche dimensionali e tipologiche dei posteggi, sono le seguenti:

- a) svolgimento del mercato giornaliero
- b) ubicazione Via Sabato Robertelli (Torrione);
- c) superficie complessiva del mercato mq. 6988;
- d) superficie complessiva dei posteggi mq. 3600;
- e) totale posteggi n. 129 di cui:
 - n. 127 riservati ai titolari di autorizzazione all'esercizio del commercio su aree pubbliche con posteggio (L.R. n. 1/2000 art. 27);
 - n. 01 riservati ai produttori agricoli -(L.R. n. 1/2000, art. 26, comma 1 lett. b);
 - n. 01 riservati ai portatori di handicap
- f) riguardo alla tipologia della struttura, il numero totale dei posteggi è così suddiviso:
 - posteggi su area scoperta n. 01 riservati ai produttori agricoli, per una superficie complessiva di mq. 30
 - posteggi su area scoperta n. 01 riservati ai portatori di handicap, per una superficie complessiva di mq. 30;
 - posteggi su area scoperta n. 127 riservati ai titolari di autorizzazione di commercio su aree pubbliche, per una superficie complessiva di 3510 mq.
 - box fissi al suolo n. per una superficie complessiva di mq.
 - vani in muratura n. per una superficie complessiva di mq.
- g) le caratteristiche del mercato sono riportate nella planimetria allegato 04 nella quale sono indicati
 - l'ubicazione del mercato, la delimitazione dell'area di pertinenza e la sua superficie complessiva;
 - i posteggi destinati al settore alimentare ed a quello extra alimentare;
 - il numero, la dislocazione ed il dimensionamento singolo e complessivo dei posteggi annuali, nonché i posteggi riservati ai produttori agricoli ed ai portatori di handicap;
 - la numerazione progressiva con la quale sono identificati i singoli posteggi.
- h) Le variazioni alle caratteristiche del mercato, semprechè non riguardanti il suo svolgimento (annuale e giornate di svolgimento) la sua ubicazione ed il numero complessivo dei posteggi, costituiscono modifiche alla sola planimetria allegato ed in quanto tali, sono approvate con le modalità previste dalla legge.

**REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLO SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITA'
COMMERCIALE SULLE AREE PUBBLICHE
(Legge Regionale 7 gennaio 2000, n. 1 - art. 26)**

CAPO I

Norme svolgimento attività nei mercati

Art. 1

Localizzazione, caratteristiche dimensionali e tipologiche

Scheda n° 05

Lo svolgimento e l'ubicazione del mercato di **Via De Crescenzo**, le caratteristiche dimensionali e tipologiche dei posteggi, sono le seguenti:

- a) svolgimento del mercato giornaliero
- b) ubicazione Via De Crescenzo (Pastena)
- c) superficie complessiva del mercato mq. 6180;
- d) superficie complessiva dei posteggi mq. 3336;
- e) totale posteggi n. 102 di cui:
 - n. 100 riservati ai titolari di autorizzazione all'esercizio del commercio su aree pubbliche con posteggio (L.R. n. 1/2000 art. 27);
 - n. 01 riservati ai produttori agricoli – (L.R. n. 1/2000, art. 26, comma 1 lett. b);
 - n. 01 riservati ai portatori di handicap
- f) riguardo alla tipologia della struttura, il numero totale dei posteggi è così suddiviso:
 - posteggi su area scoperta n. 01 riservati ai produttori agricoli, per una superficie complessiva di mq. 30;
 - posteggi su area scoperta n. 01 riservati ai portatori di handicap, per una superficie complessiva di mq. 30;
 - posteggi su area scoperta n. 99 riservati ai titolari di autorizzazione di commercio su aree pubbliche, per una superficie complessiva di 3276 mq.
 - box fissi al suolo n. per una superficie complessiva di mq.
 - vani in muratura n. per una superficie complessiva di mq.
- g) le caratteristiche del mercato sono riportate nella planimetria allegato 05 nella quale sono indicati:
 - l'ubicazione del mercato, la delimitazione dell'area di pertinenza e la sua superficie complessiva;
 - i posteggi destinati al settore alimentare ed a quello extra alimentare;
 - il numero, la dislocazione ed il dimensionamento singolo e complessivo dei posteggi annuali, nonché i posteggi riservati ai produttori agricoli ed ai portatori di handicap;
 - la numerazione progressiva con la quale sono identificati i singoli posteggi.
- h) Le variazioni alle caratteristiche del mercato, sempreché non riguardanti il suo svolgimento (annuale e giornate di svolgimento) la sua ubicazione ed il numero complessivo dei posteggi, costituiscono modifiche alla sola planimetria allegato ed in quanto tali, sono approvate con le modalità previste dalla legge.

**REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLO SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITA'
COMMERCIALE SULLE AREE PUBBLICHE
(Legge Regionale 7 gennaio 2000, n. 1 - art. 26)**

CAPO I

Norme svolgimento attività nei mercati

Art. 1

Localizzazione, caratteristiche dimensionali e tipologiche

Scheda n° 06

Lo svolgimento e l'ubicazione del mercato di **Via Asiago**, le caratteristiche dimensionali e tipologiche dei posteggi, sono le seguenti:

- a) svolgimento del mercato giornaliero
- b) ubicazione Via Asiago (Mariconda)
- c) superficie complessiva del mercato mq. 2270;
- d) superficie complessiva dei posteggi mq. 437;
- e) totale posteggi n. 21 di cui:
 - n. 19 riservati ai titolari di autorizzazione all'esercizio del commercio su aree pubbliche con posteggio (L.R. n. 1/2000 art. 27);
 - n. 01 riservati ai produttori agricoli - (L.R. n. 1/2000, art. 26, comma 1 lett. b);
 - n. 01 riservati ai portatori di handicap
- f) riguardo alla tipologia della struttura, il numero totale dei posteggi è così suddiviso:
 - posteggi su area scoperta n. riservati ai produttori agricoli, per una superficie complessiva di mq.
 - posteggi su area scoperta n. riservati ai portatori di handicap, per una superficie complessiva di mq.
 - posteggi su area scoperta n. 21 riservati ai titolari di autorizzazione di commercio su aree pubbliche, per una superficie complessiva di 437 mq.
 - box fissi al suolo n. per una superficie complessiva di mq.
 - vani in muratura n. 21 per una superficie complessiva di 437 mq.
- g) le caratteristiche del mercato sono riportate nella planimetria allegato 06 nella quale sono indicati:
 - l'ubicazione del mercato, la delimitazione dell'area di pertinenza e la sua superficie complessiva;
 - i posteggi destinati al settore alimentare ed a quello extra alimentare;
 - il numero, la dislocazione ed il dimensionamento singolo e complessivo dei posteggi annuali, nonché i posteggi riservati ai produttori agricoli ed ai portatori di handicap;
 - la numerazione progressiva con la quale sono identificati i singoli posteggi.
- h) Le variazioni alle caratteristiche del mercato, semprechè non riguardanti il suo svolgimento (annuale e giornate di svolgimento) la sua ubicazione ed il numero complessivo dei posteggi, costituiscono modifiche alla sola planimetria allegato ed in quanto tali, sono approvate con le modalità previste dalla legge.

**REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLO SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITA'
COMMERCIALE SULLE AREE PUBBLICHE
(Legge Regionale 7 gennaio 2000, n. 1 - art. 26)**

CAPO I

Norme svolgimento attività nei mercati

Art. 1

Localizzazione, caratteristiche dimensionali e tipologiche

Scheda n° 07

Lo svolgimento e l'ubicazione del mercato di **Via Buonservizio – (Fratte)**, le caratteristiche dimensionali e tipologiche dei posteggi, sono le seguenti:

- a) svolgimento del mercato giornaliero
- b) ubicazione Via Buonservizio (Fratte)
- c) superficie complessiva del mercato mq. 180;
- d) superficie complessiva dei posteggi mq. 58;
- e) totale posteggi n. 06 di cui:
 - n. 06 riservati ai titolari di autorizzazione all'esercizio del commercio su aree pubbliche con posteggio (L.R. n. 1/2000 art. 27);
 - n. riservati ai produttori agricoli – (L.R. n. 1/2000, art. 26, comma 1 lett. b);
 - n. riservati ai portatori di handicap
- f) riguardo alla tipologia della struttura, il numero totale dei posteggi è così suddiviso:
 - posteggi su area scoperta n. riservati ai produttori agricoli, per una superficie complessiva di mq.
 - posteggi su area scoperta n. riservati ai portatori di handicap, per una superficie complessiva di mq.
 - posteggi su area coperta n. 06 riservati ai titolari di autorizzazione di commercio su aree pubbliche, per una superficie complessiva di 68 mq.
 - box fissi al suolo n. per una superficie complessiva di mq.
 - vani in muratura n. 06 per una superficie complessiva di 68 mq.
- g) le caratteristiche del mercato sono riportate nella planimetria allegato 07 nella quale sono indicati:
 - l'ubicazione del mercato, la delimitazione dell'area di pertinenza e la sua superficie complessiva;
 - i posteggi destinati al settore alimentare ed a quello extra alimentare;
 - il numero, la dislocazione ed il dimensionamento singolo e complessivo dei posteggi annuali, nonché i posteggi riservati ai produttori agricoli ed ai portatori di handicap;
 - la numerazione progressiva con la quale sono identificati i singoli posteggi.
- h) Le variazioni alle caratteristiche del mercato, semprechè non riguardanti il suo svolgimento (annuale e giornate di svolgimento) la sua ubicazione ed il numero complessivo dei posteggi, costituiscono modifiche alla sola planimetria allegato ed in quanto tali, sono approvate con le modalità previste dalla legge.

**REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLO SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITA'
COMMERCIALE SULLE AREE PUBBLICHE
(Legge Regionale 7 gennaio 2000, n. 1 - art. 26)**

CAPO I

Norme svolgimento attività nei mercati

Art. 1

Localizzazione, caratteristiche dimensionali e tipologiche

Scheda n° 08

Lo svolgimento e l'ubicazione del mercato di **Via Montebellara (Giovi Piegolelle)**, le caratteristiche dimensionali e tipologiche dei posteggi, sono le seguenti:

- a) svolgimento del mercato settimanale (domenica)
- b) ubicazione Via Montebellara (Giovi Piegolelle)
- c) superficie complessiva del mercato mq. 1221;
- d) superficie complessiva dei posteggi mq. 444;
- e) totale posteggi n. 19 di cui:
 - n. 18 riservati ai titolari di autorizzazione all'esercizio del commercio su aree pubbliche con posteggio (L.R. n. 1/2000 art. 27);
 - n. 01 riservati ai produttori agricoli - (L.R. n. 1/2000, art. 26, comma 1 lett. b);
 - n. riservati ai portatori di handicap
- f) riguardo alla tipologia della struttura, il numero totale dei posteggi è così suddiviso:
 - posteggi su area scoperta n. 01 riservati ai produttori agricoli, per una superficie complessiva di mq. 30
 - posteggi su area scoperta n. riservati ai portatori di handicap, per una superficie complessiva di mq.
 - posteggi su area scoperta n. 18 riservati ai titolari di autorizzazione di commercio su aree pubbliche, per una superficie complessiva di 414 mq.
 - box fissi al suolo n. per una superficie complessiva di mq.
 - vani in muratura n. per una superficie complessiva di mq.
- g) le caratteristiche del mercato sono riportate nella planimetria allegato 08 nella quale sono indicati:
 - l'ubicazione del mercato, la delimitazione dell'area di pertinenza e la sua superficie complessiva;
 - i posteggi destinati al settore alimentare ed a quello extra alimentare;
 - il numero, la dislocazione ed il dimensionamento singolo e complessivo dei posteggi annuali, nonché i posteggi riservati ai produttori agricoli ed ai portatori di handicap;
 - la numerazione progressiva con la quale sono identificati i singoli posteggi.
- h) Le variazioni alle caratteristiche del mercato, semprechè non riguardanti il suo svolgimento (annuale e giornate di svolgimento) la sua ubicazione ed il numero complessivo dei posteggi, costituiscono modifiche alla sola planimetria allegato ed in quanto tali, sono approvate con le modalità previste dalla legge.

**REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLO SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITA'
COMMERCIALE SULLE AREE PUBBLICHE
(Legge Regionale 7 gennaio 2000, n. 1 - art. 26)**

CAPO I

Norme svolgimento attività nei mercati

Art. 1

Localizzazione, caratteristiche dimensionali e tipologiche

Scheda n° 09

Lo svolgimento e l'ubicazione della micro area di **Piazza Tullio Fasano (Rione Gelso)**, le caratteristiche dimensionali e tipologiche dei posteggi, sono le seguenti:

- a) svolgimento dell'attività commerciale giornaliera
- b) ubicazione Piazza Tullio Fasano (Rione Gelso)
- c) superficie complessiva del mercato mq. ;
- d) superficie complessiva dei posteggi mq. 60;
- e) totale posteggi n. 03 di cui:
 - n. 03 riservati ai titolari di autorizzazione all'esercizio del commercio su aree pubbliche con posteggio (L.R. n. 1/2000 art. 27);
 - n. riservati ai produttori agricoli – (L.R. n. 1/2000, art. 26, comma 1 lett. b);
 - n. riservati ai portatori di handicap
- f) riguardo alla tipologia della struttura, il numero totale dei posteggi è così suddiviso:
 - posteggi su area scoperta n. riservati ai produttori agricoli, per una superficie complessiva di mq. ;
 - posteggi su area scoperta n. riservati ai portatori di handicap, per una superficie complessiva di mq. ;
 - posteggi su area scoperta n. 03 riservati ai titolari di autorizzazione di commercio su aree pubbliche, per una superficie complessiva di 60 mq.
 - box fissi al suolo n. per una superficie complessiva di mq.
 - vani in muratura n. per una superficie complessiva di mq.
- g) le caratteristiche del mercato sono riportate nella planimetria allegato 09 e la quale sono indicati:
 - l'ubicazione del mercato, la delimitazione dell'area di pertinenza e la sua superficie complessiva;
 - i posteggi destinati al settore alimentare ed a quello extra alimentare;
 - il numero, la dislocazione ed il dimensionamento singolo e complessivo dei posteggi annuali, nonché i posteggi riservati ai produttori agricoli ed ai portatori di handicap;
 - la numerazione progressiva con la quale sono identificati i singoli posteggi.
- h) Le variazioni alle caratteristiche del mercato, sempreché non riguardanti il suo svolgimento (annuale e giornate di svolgimento) la sua ubicazione ed il numero complessivo dei posteggi, costituiscono modifiche alla sola planimetria allegato ed in quanto tali, sono approvate con le modalità previste dalla legge.

Art. 2

Criteri di assegnazione pluriennale dei posteggi riservati ai titolari di autorizzazione con posteggio di cui agli artt. 27 e 41 della L.R. 1/2000.

- 1) Per effetto di quanto dispongono gli artt. 27 e 41 della L.R. 1/2000, il Comune in cui ha sede il mercato rilascia la concessione decennale del posteggio e la relativa autorizzazione tramite bando comunale, sulla base delle seguenti priorità:
 - Maggiore anzianità di presenza maturata dal soggetto richiedente nell'ambito del mercato;
 - Anzianità complessiva maturata, anche in modo discontinuo, dal soggetto richiedente rispetto alla data di iscrizione dello stesso nel registro delle imprese;
 - Ordine cronologico di presentazione delle domande riferito alla data di spedizione della domanda.
- 2) I bandi devono essere formulati secondo quanto prescritto dagli artt. 27 e 41 della Legge seguendo lo schema allegato al presente Regolamento. Entro 20 giorni dalla data di pubblicazione sul BURC dello specifico Bando Comunale, gli operatori debbono trasmettere per raccomandata le domande di partecipazione ai bandi ai Comuni sede di posteggi.
- 3) Oltre a quanto previsto dal comma 2 dovranno essere indicati i criteri per la presentazione di eventuali osservazioni da parte degli operatori interessati.
- 4) Prima della pubblicazione del Bando Comunale si dovrà procedere alla predisposizione di un bando riservato agli operatori del mercato, concessionari di posteggio, per le miglione, sulla base delle priorità stabilite per l'assegnazione in concessione decennale dei posteggi. Il bando dovrà contenere le modalità per la presentazione delle domande di miglione.
- 5) Le norme di cui al presente articolo si estendono anche all'assegnazione in concessione dei posteggi ai portatori di handicap.

Art. 3

Criteri di assegnazione pluriennale dei posteggi riservati ai produttori agricoli

- 1) L'assegnazione dei posteggi mediante concessione pluriennale è effettuata secondo i seguenti criteri:
 - maggiore anzianità di presenze;
 - maggiore anzianità di autorizzazioni, con riferimento alla data alla quale è stata rilasciata autorizzazione di cui alla legge n. 59/1963 o presentata la denuncia di inizio attività ai sensi dell'art. 19 della legge n. 241/1990.
- 2) I titolari dei posteggi debbono comprovare la qualità di agricoltore, a decorrere dall'anno successivo rispetto a quello cui si riferisce il rilascio dell'autorizzazione o la denuncia sostitutiva dell'autorizzazione.
- 3) E' consentita, in virtù della stagionalità cui soggetta la produzione agricola, l'assegnazione dei posteggi per una durata che, su richiesta dell'interessato, potrà essere:

- a) decennale, con validità estesa all'intero anno solare;
- b) decennale, ma con validità limitata ad uno o più periodi dell'anno, anche se frazionati, complessivamente non inferiori a 60 giorni e non superiori a 180.

Art. 4

Modalità di assegnazione dei posteggi occasionalmente liberi o comunque non assegnati

- 1) L'operatore assegnatario che nel giorno di svolgimento del mercato non sia presente nel posteggio entro l'orario prefissato per l'inizio delle vendite, è considerato assente e si procede all'assegnazione del posteggio ad altro operatore.
- 2) In relazione alle disposizioni di cui all'art. 26, comma 1, lettera b) della legge Reg. 1/2000, l'assegnazione dei posteggi occasionalmente liberi o comunque in attesa di assegnazione è effettuata dal Comune per la sola giornata di svolgimento del mercato o della fiera, adottando come criterio di priorità il più alto numero di presenze. A parità di anzianità di presenze nel mercato il Comune, tiene conto dell'anzianità complessiva maturatasi, anche in modo discontinuo, rispetto alla data di iscrizione nel registro delle imprese di cui alla legge 29 dicembre 1993 n. 580 "Riordinamento delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura" per l'attività di commercio al dettaglio su aree pubbliche. In caso di eredità, si considera l'iscrizione al Registro delle Imprese del deceduto.
- 3) Per presenze in un mercato si intende il numero delle volte in cui l'operatore si è presentato al mercato prescindendo dal fatto che vi abbia potuto o meno svolgere l'attività commerciale, purché ciò non dipenda da sua rinuncia.
- 4) L'assegnazione dei posteggi riservati ai portatori di handicap occasionalmente liberi o non assegnati è effettuata dal Comune, ai sensi della legge R. 1/2000, ai soggetti aventi gli stessi requisiti e comunque secondo le modalità di cui al comma 2.
- 5) L'assegnazione dei posteggi riservati ai produttori agricoli occasionalmente liberi o non assegnati è effettuata dal Comune, ai sensi della Legge R. 1/2000 ai soggetti aventi gli stessi requisiti e comune secondo le modalità di cui al comma 2.
- 6) L'assegnazione dei posteggi destinati ai titolari di autorizzazione di commercio su aree pubbliche occasionalmente liberi o non assegnati è effettuata dal Comune, ai sensi della Legge R. 1/2000, ai soggetti aventi gli stessi requisiti e comunque secondo le modalità di cui al comma 2.
- 7) L'assegnazione temporanea è effettuata per i posteggi su area scoperta ed è esclusa, di norma per i posteggi dotati di strutture, attrezzature, arredi o altro o su cui insistono chioschi e simili di proprietà del Concessionario o, per quelli non assegnati, del Comune e per i Mercati del Centro Storico soggetti a particolare tutela ambientale.

Art. 5

Criteria di assegnazione giornaliera dei posteggi riservati ai produttori agricoli

1) L'assegnazione dei posteggi mediante concessione giornaliera avviene sulla base dei seguenti criteri di priorità:

- maggiore anzianità di presenza;
- maggiore anzianità di autorizzazione, con riferimento alla data alla quale è stata rilasciata autorizzazione di cui alla legge n. 59/1963 o presentata la denuncia di inizio attività ai sensi dell'art. 19 della legge n. 241/1990;

2) Qualora dal rilascio dell'autorizzazione o dalla presentazione della denuncia di inizio attività sia decorso oltre un anno, è condizione per l'ammissione al posteggio che sia esibita una certificazione attestante la qualità di agricoltore rilasciata in data non antecedente al periodo di un anno.

Art. 6

Modalità di registrazione e calcolo del numero delle presenze

1) In conformità alla Legge R. 1/2000, la presenza effettiva in un mercato sarà computata indipendentemente dal fatto che l'operatore abbia potuto svolgere o meno l'attività.

2) La cessione e l'affidamento in gestione dell'attività commerciale da parte del titolare ad altro soggetto comporta anche il trasferimento dei titoli di priorità in termini di presenze. Le stesse potranno essere vantate dal subentrante al fine dell'assegnazione in concessione dei posteggi nei mercati nonché al fine dell'assegnazione dei posteggi occasionalmente liberi. Nell'ipotesi di autorizzazioni di tipologia B) (ex legge 112/1991) riferite a più posteggi e successivamente convertite, le presenze complessive maturate dall'operatore con il titolo originariamente rilasciato dovranno considerarsi collegate al soggetto titolare e non alle singole autorizzazioni provenienti dalla conversione. Nell'ipotesi di trasferimento dell'autorizzazione in gestione o in proprietà, il dante causa dovrà indicare, nell'atto di cessione o in un successivo atto integrativo, le presenze che intenda eventualmente trasferire al subentrante.

3) Il Vigile di mercato ed il rappresentante del Settore Annona dovranno provvedere ad annotare in apposito registro le presenze che l'operatore matura in quel mercato ed, al termine di ogni anno solare, comunque non oltre il 31 gennaio, invieranno alle associazioni maggiormente rappresentative a livello provinciale l'elenco degli operatori "aspiranti" con il numero complessivo di presenze maturate.

Art. 7

Revoca della concessione decennale del posteggio

1) La concessione è revocata nel caso in cui l'operatore non utilizzi il posteggio assegnato per periodi di tempo superiori complessivamente a 3 (tre) mesi in ciascun anno solare, ovvero superiore ad un quarto del periodo di operatività del mercato ove questo sia inferiore all'anno solare, fatti salvi i casi di assenza per malattia, gravidanza o servizio militare.

2) La concessione viene, altresì, revocata in caso di mancato pagamento della tassa di occupazione dovuta ai sensi di legge.

3) Le procedure per la revoca della concessione e della relativa autorizzazione sono definite dall'art. 41 comma 16 della L.R. 1/2000 e dall'art. 29 del D.Lgs. 114/98.

Art. 8

Normativa igienico - sanitaria

1) Si intendono integralmente richiamate, in quanto applicabili, le disposizioni di carattere igienico-sanitario stabilite, oltreché dalle leggi e dai regolamenti vigenti in materia, e dall'ordinanza del Ministro della Sanità del 26 giugno 1995 cui sono adeguati i regolamenti comunali d'igiene per le parti di competenza.

2) L'autorità sanitaria provvede a disciplinare, sotto lo specifico profilo di competenza, l'accesso al posteggio in concessione giornaliera, al fine di garantire il rispetto delle norme di carattere igienico-sanitario.

Art. 9

Revoca del posteggio per motivi di pubblico interesse

1) Ai sensi dell'art. 41, comma 16 della L.R. 1/2000 e dell'art. 29 del D.Lgs. 114/98, qualora si debba procedere alla revoca del posteggio per motivi di pubblico interesse, il nuovo posteggio, avente almeno la stessa superficie del precedente, dovrà essere individuato secondo i seguenti criteri di priorità:

- in conformità, se possibile, alle scelte dell'operatore;
- nell'ambito dei posteggi eventualmente disponibili in quanto non assegnati, sempreché per lo stesso posteggio non sia stata presentata domanda di autorizzazione;
- nell'ambito dell'area di mercato mediante l'istituzione di un nuovo posteggio, dato atto che in tal caso non si modifica comunque il dimensionamento complessivo del mercato e il numero di posteggi in esso previsti.

2) Ai sensi della L. Regionale 1/2000 per lo spostamento o la soppressione di un mercato ai fini della valorizzazione del patrimonio ambientale e culturale, il Comune, sentite le organizzazioni di categoria e le associazioni dei consumatori riconosciute dalla Regione, ed individuate le nuove aree ed i relativi posteggi, assegna agli operatori interessati un termine di almeno due anni per il definitivo trasferimento, fatta salva la possibilità, a seguito di specifici accordi sottoscritti tra l'amministrazione comunale e la maggioranza degli operatori interessati, di provvedere termini diversi per il trasferimento.

Art. 10

Durata delle concessioni

1) Le concessioni hanno validità decennale e possono essere rinnovate.

2) Qualora il Consiglio Comunale con apposita e motivata deliberazione disponga di non procedere al rinnovo alla scadenza della concessione decennale dei posteggi sui mercati e, almeno sei mesi prima della scadenza, non venga dato preavviso al titolare della concessione, la concessione stessa si intende tacitamente rinnovata per ulteriori 10 anni. In tal caso l'Amministrazione Comunale provvederà a richiedere all'operatore la documentazione necessaria al rinnovo.

Art. 11

Tariffe per la concessione del suolo pubblico:disciplina transitoria

Le tariffe per la concessione del suolo pubblico sono determinate sulla base delle disposizioni legislative e regolamenti vigenti.

Art. 12

Norme in materia di funzionamento dei mercati

- 1) Il mercato è gestito dal Comune che assicura l'espletamento delle attività di carattere istituzionale e l'erogazione dei servizi di mercato salvo che non si proceda, per questi ultimi, all'affidamento a soggetto esterno. In tal caso L'Amministrazione Comunale può prevedere specifiche priorità per i consorzi cui facciano parte operatori su area pubblica che esercitano l'attività sul mercato.
- 2) Gli Uffici preposti hanno facoltà di emanare ordini di servizio in ottemperanza alle norme vigenti, agli indirizzi dell'amministrazione comunale o in virtù delle funzioni ad essi direttamente attribuite dallo statuto comunale, allo scopo di garantire il regolare svolgimento delle attività di mercato.
- 3) Al servizio di vigilanza annonaria provvede la Polizia Municipale - Squadra Annonaria.
- 4) Al servizio di vigilanza igienico-sanitaria provvede, nell'ambito delle proprie competenze, l'Azienda ASL.
- 5) Il Sindaco provvede, sentite le Organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale, a fissare gli orari di carico e scarico delle merci, di allestimento delle attrezzature di vendita e di sgombero dell'area di mercato.
- 6) I concessionari non possono occupare superficie maggiore o diversa da quella espressamente assegnata, né occupare, anche con piccole sporgenze, spazi comuni riservati al transito o comunque non in concessione.
- 7) Le tende di protezione al banco di vendita debbono essere collocate ad una altezza dal suolo non inferiore a 2,5 mt e possono sporgere per non più di 2 metri.
- 8) E' vietato l'utilizzo di mezzi sonori, fatto salvo quanto previsto al comma 9.

9) E' consentito l'uso di apparecchi atti a consentire l'ascolto di dischi, musicassette, C.D. e similari, semprechè il volume sia minimo e tale da non recare disturbo agli stessi operatori collocati negli spazi limitrofi.

10) E' consentito mantenere nel posteggio i propri veicoli, siano essi attrezzati o meno per l'attività di vendita, a condizione che sostino entro lo spazio destinato a posteggio.

11) E' obbligatoria la permanenza degli operatori per tutta la durata del mercato. In caso contrario l'operatore, salvo casi di forza maggiore (peggioramento della situazioni atmosferiche, grave ed improvviso malessere fisico) sarà considerato assente a tutti gli effetti.

12) Ai fini dell'assegnazione temporanea dei posteggi, l'operatore è considerato assente, e non può essere in ogni caso ammesso al posteggio per tale giornata, dopo l'orario prefissato per l'inizio delle vendite.

13) Entro il 30 Marzo di ogni anno sentite le organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale è reso noto il calendario dei mercati anticipati o posticipati e delle aperture domenicali o festive.

14) L'assenza dell'operatore in concessione o la presenza dell'operatore giornaliero, nei mercati anticipati o posticipati o straordinari non è conteggiata.

Art. 13

Determinazione degli orari

1) Ai sensi della Legge R. 22 luglio 1998, n. 38, l'orario di vendita è stabilito dal Sindaco, ed è così determinato:

- inizio delle vendite entro le ore 8.00
- termine delle vendite entro le ore 14.00

2) In ogni caso, l'orario di vendita è lo stesso per tutti gli operatori del mercato a prescindere dalle merceologie trattate. Il Sindaco provveda altresì a stabilire le deroghe ai normali orari di vendita, compatibilmente con le norme vigenti ed a determinare le aperture straordinarie Domenicali o Festive del mercato

Art. 14

Regolazione della circolazione pedonale e veicolare

1) L'area di svolgimento del mercato, individuata ai sensi dell'art. 1 del presente regolamento, viene interdetta con apposita ordinanza sindacale emanata ai sensi dell'art. 7 del vigente C.d.S. approvato con D.Lgs 30 aprile 1992, n. 285, alla circolazione veicolare con contestuale divieto di sosta con rimozione veicolare, in concomitanza con il giorno di svolgimento del mercato e per gli orari prestabiliti dal precedente art. 13

2) Di conseguenza l'area sarà accessibile, oltre ai mezzi degli operatori, ai soli pedoni che usufruiranno degli spazi lasciati liberi per frequentare il mercato o per i loro spostamenti.

CAPO II

Norme svolgimento attività nelle fiere

Art. 15

Data e giorni di svolgimento

La Fiera denominata " Fiera del Crocefisso" si svolge di norma, e sentite le Organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale, tutti i venerdì del mese di marzo.

Art. 16

Localizzazione, caratteristiche dimensionali e tipologie

- 1) L'ubicazione della fiera, le caratteristiche dimensionali e tipologiche dei posteggi, sono le seguenti:
- a) ubicazione spazi antistanti lo Stadio Arechi;
 - b) superficie complessiva dell'area mq. _____;
 - c) superficie complessiva dei posteggi mq _____;
 - d) numero totale dei posteggi _____ di cui:
 - n. _____ riservati ai titolari di autorizzazione all'esercizio del commercio su aree pubbliche con posteggio L.R. n. 1/2000 - art. 27;
 - n. _____ riservati ai produttori agricoli L.R. n. 1/2000 art. 26, comma 1, lett. b);
 - n. _____ riservati ai portatori di handicap.
- 2) Ai posteggi riservati ai soggetti titolari di autorizzazione per l'esercizio del commercio su aree pubbliche si accede con le autorizzazioni di cui all'art. 28, comma 1, del D.Lgs n. 114/1998.
- 3) Le variazioni alle caratteristiche della fiera, semprechè non riguardano la sua ubicazione, numero complessivo dei posteggi e la data di svolgimento, costituiscono modifiche alla sola planimetria in allegato, se concertate con le Associazioni di categoria.

Art. 17

Specializzazioni merceologiche

E' ammessa nell'ambito della Fiera, la vendita di prodotti rientranti nelle sotto indicate specializzazioni merceologiche:

- Settore Alimentare e non Alimentare (Prodotti tipici).

Art. 18

Criteria e modalità per l'assegnazione dei posteggi

- 1) Ai sensi della L. Regionale 1/2000 il Comune in cui ha sede la Fiera rilascia la concessione decennale del posteggio della Fiera, sulla base di una graduatoria formulata, a seguito di pubblicazione del bando Comunale, tenendo conto delle seguenti priorità:
 - Maggiore numero di presenze effettive sulla Fiera;
 - Anzianità complessiva maturata, anche in modo discontinuo, dal soggetto richiedente rispetto alla data di iscrizione dello stesso nel registro delle Imprese;
 - Ordine cronologico di presentazione delle domande, riferito alla data di spedizione della domanda.
- 2) I bandi devono essere formulati secondo quanto prescritto dalla legge n. 1/2000 seguendo lo schema allegato al presente Regolamento.
- 3) Oltre a quanto previsto dal comma 2, dovranno essere indicati i criteri per la presentazione di eventuali osservazioni da parte degli operatori interessati.
- 4) L'operatore assegnatario che nel giorno di svolgimento della Fiera non sia presente nel posteggio entro 30 minuti dall'orario prefissato per l'inizio delle vendite, è considerato assente e si procede, proseguendo nella graduatoria, all'assegnazione del posteggio ad altro operatore, a partire dal primo di quelli in precedenza esclusi, sempreché presente. Se l'assegnatario non può partecipare alla Fiera per comprovati motivi documentati, avrà il diritto al rimborso delle tasse già pagate.
- 5) I giorni della fiera saranno considerati ai fini del riconoscimento della presenza alla manifestazione in oggetto.
- 6) In conformità alla Legge R. 1/2000 la presenza effettiva in una fiera potrà essere computata solo a condizione che l'operatore abbia effettivamente esercitato nella fiera stessa.
- 7) I posteggi che, esaurita la graduatoria, risultassero ancora vacanti, sono assegnati secondo le modalità previste al comma 1.

Art. 19

Revoca della concessione decennale di posteggio

La concessione del posteggio è revocata nel caso in cui l'operatore non utilizzi il posteggio per un numero di edizioni superiori ad un terzo di quelle previste in un triennio.

Art. 20

Vendita a mezzo di veicoli

- 1) E' consentito l'esercizio dell'attività di vendita di prodotti alimentari mediante l'uso di veicoli, se appositamente attrezzati ed in possesso delle caratteristiche stabilite dalla vigente legislazione.

2) E' altresì consentito il mantenimento del posteggio dei veicoli non attrezzati a condizione che non occupino spazi al di fuori di quelli espressamente assegnati e coincidenti con la superficie ed il dimensionamento del posteggio.

Art. 21

Modalità di registrazione e calcolo del numero delle presenze

1) La cessione e l'affidamento in gestione dell'attività commerciale da parte del titolare di altro soggetto comporta anche il trasferimento dei titoli di priorità in termini di presenze. Le stesse potranno essere vantate dal subentrante al fine dell'assegnazione in concessione dei posteggi nelle fiere nonché al fine dell'assegnazione dei posteggi occasionalmente liberi. Le presenze complessive maturate dall'operatore con il titolo originariamente rilasciato dovranno considerarsi collegate al soggetto titolare e non alle singole autorizzazioni provenienti dalla conversione. Nell'ipotesi di trasferimento dell'autorizzazione in gestione o in proprietà, il dante causa dovrà indicare, nell'atto di cessione o in un successivo atto integrativo, le presenze che intenda eventualmente trasferire al subentrante.

2) Il Vigile di servizio ed il rappresentante del Settore Annona dovranno provvedere ad annotare in apposito registro le presenze che l'operatore matura in quella fiera.

Art. 22

Normativa igienico-sanitaria

1) Si intendono integralmente richiamate, in quanto applicabili, le disposizioni di carattere igienico-sanitario stabilite, oltreché dalle leggi e dai regolamenti vigenti in e dall'ordinanza del Ministro della Sanità del 26 giugno 1995 cui sono adeguati regolamenti comunali d'igiene per le parti di competenza.

2) L'Autorità sanitaria provvede a disciplinare, sotto lo specifico profilo di competenza, l'accesso al posteggio in concessione giornaliera, al fine di garantire il rispetto delle norme di carattere igienico-sanitario.

Art. 23

Tariffe per la concessione del suolo pubblico: disciplina transitoria

Le tariffe per la concessione dal suolo sono determinate sulla base delle disposizioni legislative e regolamentari vigenti e sono applicate secondo le modalità in atto.

Art. 24

Norme in materia di funzionamento delle fiere

1) La fiera è gestita dal Comune che assicura l'espletamento delle attività di carattere istituzionale e l'erogazione dei servizi salvo che non si proceda, per questi ultimi, all'affidamento a soggetto esterno.

2) Gli Uffici preposti hanno facoltà di emanare ordini di servizio in ottemperanza alle norme vigenti, agli indirizzi dell'amministrazione comunale o in virtù delle funzioni ad essi direttamente attribuite dallo statuto comunale, allo scopo di garantire il regolare svolgimento delle attività.

3) Al servizio di vigilanza annonaria provvede la Polizia Municipale – Squadra Annonaria.

4) Al servizio di vigilanza igienico-sanitaria provvede, nell'ambito delle proprie competenze, l'Azienda ASL.

5) Il Sindaco provvede, sentite le Organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale, a fissare gli orari di carico e scarico delle merci, di allestimento delle attrezzature di vendita e di sgombero dell'area di mercato.

6) I concessionari non possono occupare superficie maggiore o diversa da quella espressamente assegnata, né occupare, anche con piccole sporgenze, spazi comuni riservati al transito, passi carrabili, ingressi a negozi o a private abitazioni.

7) Le tende di protezione al banco di vendita debbono essere collocate ad una altezza dal suolo non inferiore a 2,5 mt. E possono sporgere per non più di 2 mt.

8) E' vietato l'utilizzo di mezzi sonori, fatto salvo quanto previsto al comma 9.

9) E' consentito l'uso di apparecchi atti a consentire l'ascolto di dischi, musicassette, C.D. e similari e battitori sempreché il volume sia minimo e tale da non recare disturbo agli stessi operatori negli spazi limitrofi.

10) E' consentito mantenere nel posteggio i propri veicoli, siano essi attrezzati o meno per l'attività di vendita, a condizione che sostino entro lo spazio destinato a posteggio.

11) E' obbligatoria la permanenza degli operatori per tutta la durata della fiera in caso contrario l'operatore, salvo casi di forza maggiore (peggioramento delle situazioni atmosferiche, grave ed improvviso malessere fisico) sarà considerato assente a tutti gli effetti.

Art. 25

Determinazione degli orari

Al sensi della Legge Regionale 22 luglio 1998 n. 38, l'orario di vendita è stabilito dal Sindaco. In caso, l'orario di vendita è lo stesso per tutti gli operatori della fiera.

Art. 26

Regolazione della circolazione pedonale e veicolare

1) L'area di svolgimento della fiera, individuata ai sensi dell'art. 16 del presente regolamento, viene interdetta con apposita ordinanza sindacale emanata ai sensi dell'art. 7 del vigente C.d.S. approvato con

D.Lgs 30 aprile 1992, n. 285, alla circolazione veicolare con contestuale divieto di sosta con rimozione veicolare, in concomitanza con il giorno di svolgimento della fiera e per orari prestabiliti dal precedente art. 25.

2) Di conseguenza l'area sarà accessibile, oltre ai mezzi degli operatori, ai soli pedoni che usufruiranno degli spazi lasciati liberi per frequentare il mercato o per i loro spostamenti.

CAPO III MERCATI STRAORDINARI, FIERE PROMOZIONALI E COMMERCIO SU AREE DEMANIALI

Art. 27 Mercati straordinari

Il mercato straordinario, in quanto edizione aggiuntiva del mercato tradizionale, è programmato entro il 31 gennaio di ogni anno e si svolgerà senza la riassegnazione dei posteggi.

Art. 28 Fiere Promozionali

1) Per Fiera promozionale si intende la manifestazione commerciale che si svolge su aree pubbliche o private di cui il Comune abbia la disponibilità, indetta al fine di promuovere e valorizzare i centri storici, specifiche aree urbane, centri o aree rurali, nonché attività culturali, economiche e sociali o particolari tipologie merceologiche o produttive.

2) A tali manifestazioni partecipano gli operatori autorizzati all'esercizio del commercio su aree pubbliche e possono partecipare anche i soggetti iscritti nel registro delle imprese, purché non superino la misura massima del 10 per cento dei posteggi da assegnare.

3) Alle fiere promozionali si applicano i criteri e le modalità di assegnazione dei posteggi di cui all'art. 22.

4) Per l'assegnazione dei posteggi a soggetti non esercenti il commercio su aree pubbliche, il Comune formula apposita graduatoria sulla base dell'anzianità maturata dal soggetto richiedente nel Registro delle Imprese. A parità di anzianità si terrà conto dell'ordine cronologico di presentazione della domanda.

5) La fiera promozionale è gestita dal Comune che assicura l'espletamento delle attività di carattere istituzionale e l'erogazione dei servizi salvo che non si proceda all'affidamento della gestione dell'intera manifestazione a consorzi, cooperative di operatori o associazioni di categoria.

Art. 29

Svolgimento attività di commercio su aree pubbliche in aree demaniali

- 1) L'esercizio dell'attività di commercio su aree pubbliche lungo il lido del mare e la spiaggia, nelle rade e nei porti è consentito ai soli titolari dell'autorizzazione di cui all'art. 28 del d.lgs. n. 114/1998, e, solamente, previa autorizzazione dell'autorità competente e alle condizioni da essa previste.
- 2) Al fine di consentire alla suddetta autorità di stabilire le condizioni necessarie per garantire la fruizione turistico - balneare del lido del mare e della spiaggia ed il corretto uso delle altre aree del demanio marittimo, i sindaci dei comuni compresi in ciascun compartimento marittimo rendono noto, mediante avviso pubblico, il termine entro il quale i titolari dell'autorizzazione per l'esercizio del commercio su aree pubbliche che intendono esercitare l'attività nelle aree demaniali predette sono tenuti a comunicare loro sia i modi di esercizio dell'attività, se in forma itinerante o meno, consentiti dal tipo di autorizzazione posseduta, sia i prodotti oggetto della medesima, ed indicano, entro il primo marzo di ogni anno, all'autorità stessa il numero complessivo di tali soggetti, i modi di esercizio e l'oggetto dell'attività, fornendo un elenco dei soggetti compilato secondo un ordine di priorità. Il criterio in base al quale è fissato l'ordine di priorità è quello del più alto numero di presenze sull'area demaniale interessata, attestato dalla stessa autorità marittima. Non sono inseriti in tale elenco coloro che al momento della predisposizione annuale di esso risultino essere titolari di una concessione di posteggio sull'area demaniale a durata pluriennale; essi restano esclusi fino alla scadenza di tale concessione.
- 3) L'autorità stabilisce, entro il primo maggio di ciascun anno, sulla base dell'elenco di cui al comma precedente, il numero dei commercianti su aree pubbliche ammessi sulle aree demaniali marittime, distinti secondo i modi di esercizio dell'attività, se in forma itinerante o meno, e i prodotti trattati.
- 4) L'autorizzazione rilasciata dall'autorità ha validità per il solo periodo di tempo in essa indicato; alla scadenza è chiesto il rinnovo.

Art. 30

Posteggi fuori mercato

- 1) I posteggi fuori mercato sono individuati, fatte salve le generali esigenze di traffico, viabilità, urbanistica.
- 2) L'assegnazione di tali posteggi avviene tramite bando comunale e, comunque, sulla base delle seguenti priorità:
 - Maggiore anzianità di frequenza del posteggio.
 - Anzianità complessiva maturata, anche in modo discontinuo, dal soggetto richiedente rispetto alla data di iscrizione dello stesso nel registro delle imprese.
 - Ordine cronologico di presentazione delle domande.
- 3) Qualora si tratti di posteggi di nuova istituzione si farà riferimento all'ordine cronologico di presentazione delle domande.

4) A parità di ordine di presentazione delle domande, al fine di attribuire nuove opportunità di lavoro e di innovare il comparto, si attribuirà priorità agli operatori di età inferiore ai 30 anni.

CAPO IV

Commercio itinerante

Art. 31

Zone consentite

1) L'occupazione di suolo per l'esercizio del Commercio su aree pubbliche è vietata:

a) nell'area come definita nella planimetria allegata, compresa tra le strade, queste incluse: via Molo Manfredi, via Lista, via Portacatena, via Fusandola, Via Fra Generoso, via Demetrio Moscato, via Cavaliere, via Marino Paglia, via Paolo de Granita, via Nizza, piazza Michele Scozia, via Farao, Lungoirno, via Vinciprova, via Michelangelo Testa

b) su via Carmine, Lungomare Tafuri, Lungomare Marconi, Lungomare Colombo, via Leucosia, via Gen. Clark, via Allende.

In ogni caso è vietata la vendita ad una distanza inferiore di 500 metri alle aree di mercato. E' vietata inoltre in prossimità di scuole, uffici pubblici e chiese, nonché in prossimità di incroci, curve e dove si ravvisi pericolo per il traffico veicolare e pedonale.

2) Il rilascio dell'autorizzazione temporanea ad occupare suolo pubblico per l'esercizio del commercio su aree pubbliche è a cura del Settore Annona..

3) Il Sindaco può, con ordinanza motivata, vietare temporaneamente, in tutto o su parte del territorio Comunale la vendita in forma itinerante per motivi di pubblico interesse, di viabilità e traffico, di carattere igienico-sanitario o in occasione di ricorrenze particolari.

4) E' consentito l'esercizio del commercio su aree pubbliche in forma itinerante a condizioni che la sosta dei veicoli sia effettuata compatibilmente con le disposizioni che disciplinano la circolazione stradale. E' consentito inoltre all'operatore itinerante di fermarsi a richiesta del cliente e sostare nelle aree pubbliche interessate con esclusione di quelle di cui al comma 1.

Art. 32

Rappresentazione cartografica

Presso la Polizia Municipale è tenuta a disposizione degli interessati una mappa del territorio comunale nella quale sono evidenziate le zone vietate al commercio itinerante.

Art. 33
Determinazione degli orari

Ai sensi delle norme vigenti l'orario di vendita per l'esercizio del commercio in forma itinerante, è stabilito dal Sindaco, secondo l'articolo 11 del D.Lgs. n. 114/1998.

CAPO V
DISPOSIZIONI FINALI

Art. 34
Variazione dimensionamento e localizzazione posteggi

1) Le variazioni del dimensionamento singolo e complessivo dei posteggi e della loro localizzazione, sempreché disposte per motivi di interesse pubblico, per comprovata necessità o cause di forza maggiore, non danno luogo a modifiche del presente regolamento ma al mero aggiornamento, a cura dei componenti Uffici comunali, delle planimetrie che ne costituiscono gli Allegati.

2) Le variazioni di cui al comma 1 comportano l'aggiornamento in tempo reale degli elaborati cartografici da tenersi a disposizione degli operatori e degli altri soggetti interessati.

Art. 35
Validità delle presenze

1) Ai sensi della L.R. 1/2000, in caso di assenza del titolare l'esercizio dell'attività è consentita, su delega, ai dipendenti ed ai collaborati familiari.
L'amministrazione Comunale, in base alle indicazioni dell'operatore e senza onere alcuno, provvederà ad annotare tali nominativi nell'autorizzare, nella domanda di autorizzazione o di integrazione della stessa.

2) Ai fini della validità della partecipazione al sorteggio per l'assegnazione giornaliera dei posteggi vacanti, è necessaria la presenza del titolare dell'impresa commerciale e se trattasi di società del suo legale rappresentante; in entrambi i casi è ammessa la presenza di collaboratori o di dipendenti che risultino delegati da apposita annotazione sull'autorizzazione.

Art. 36
Produttori agricoli

1) Anche agli effetti della presente deliberazione, si considerano del tutto equiparabili alle autorizzazioni di cui alla legge n. 59/1963, le denunce di inizio attività effettuate dai produttori agricoli ai sensi dell'art. 19 della legge n. 241/1990 e del D.P.R. n. 300/1992.

2) Nel caso in cui l'esercizio dell'attività avvenga sulla base della denuncia di cui al comma 1, la data di presentazione della denuncia equiparata alla data di rilascio dell'autorizzazione, semprechè trattasi di denuncia regolare.

Art. 37 **Attività stagionali**

1) Si considerano attività stagionali quelle che si svolgono per un periodo di tempo, anche se frazionato, non inferiore a 60 giorni e non superiore a 180 giorni per ogni anno solare e che sono riferite alla commercializzazione di particolari prodotti stagionali (cocomero, frutti vari ecc.) o che interessano periodi particolari legati a flussi turistici stagionali.

2) La concessione può essere rilasciata per i periodi interessati, secondo le richieste degli operatori compatibilmente con quanto previsto dalle disposizioni comunali in materia.

Art. 38 **Bandi Comunali**

Il Bando Comunale per le Fiere e per i Mercati è redatto secondo il modello allegato che forma parte sostanziale ed integrale del presente regolamento.

Art. 39 **Sanzioni**

1) In merito al sistema sanzionatorio inerente l'attività di commercio su aree pubbliche si fa espresso riferimento all'articolo 29 del D.Lgs. n. 114/1998.

2) Per quanto concerne l'occupazione abusiva di suolo pubblico, occupazione in eccedenza alla concessione, compresa l'esposizione di merce appesa alle tende parasole od altro, e per tutto quanto in contrasto con il presente regolamento, si applicano le sanzioni previste dall'articolo 29, comma 2 e 3, del D.Lgs. n. 114/98.

Art. 40 **Abrogazione precedenti disposizioni**

Con l'entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate tutte le precedenti disposizioni in materia.

COMUNE DI SALERNO

BANDO COMUNALE

ASSEGNAZIONE AREE IN CONCESSIONE NEI MERCATI (Legge Regionale 07 Gennaio 2000 - n° 1 - articolo 27)

IL DIRIGENTE

- Vista la Legge Regionale 07 Gennaio 2000, n° 1;
- Vista la comunicazione dell'Ufficio _____ con la quale sono individuati i posteggi liberi all'interno delle aree mercatali del Comune;

RENDE NOTO

- 1 Gli interessati all'assegnazione in concessione dei posteggi di seguito indicati potranno avanzare domanda al Comune secondo lo schema riportato in calce. Con la stessa domanda dovrà essere richiesto il rilascio contestuale della autorizzazione di cui all'art. 28, comma 1, lettera a) del D.Lgs. 114/1998.
- 2 I termini utili per la presentazione delle rispettive domande vanno dal giorno _____ compreso, al giorno _____ compreso.
Si fa presente, comunque, che dette domande saranno esaminate per la formulazione della graduatoria nel rispetto dei seguenti criteri:
Maggiore anzianità di presenza maturata, dal soggetto richiedente nell'ambito del mercato;
Anzianità complessiva maturata, anche in modo discontinuo, dal soggetto richiedente rispetto alla data di iscrizione dello stesso nel registro delle imprese;
Ordine cronologico di presentazione delle domande, riferito alla data di spedizione della domanda.
- 3 Le domande dovranno essere in competente bollo e spedite esclusivamente a mezzo Raccomandata A.R. Non è consentita la presentazione a mano. La data di presentazione sarà considerata quella di spedizione della raccomandata con la quale vengono inviate le domande.
- 4 L'assegnazione dei posteggi riservati ai produttori agricoli sarà effettuata sulla base dei seguenti criteri:
maggiore anzianità di presenze;
maggiore anzianità di autorizzazione, con riferimento alla data alla quale è stata rilasciata autorizzazione di cui alla legge n° 59/1963 o presentata la denuncia di inizio attività ai sensi dell'art. 19 della legge n° 241/1990;
- 5 Per l'assegnazione dei posteggi riservati ai portatori di handicap dovrà essere dimostrato il possesso dei requisiti di cui agli articoli 3 e 4 della legge 104/1992.
- 6 Il Comune provvederà a redigere la graduatoria, secondo i criteri stabiliti dal regolamento, entro il termine di 45 giorni dalla scadenza della presentazione della domanda fissata dal bando. Nei

successivi 7 giorni verrà pubblicata la relativa graduatoria alla quale potrà essere fatta opposizione, da parte degli operatori interessati, entro i successivi 15 giorni dalla pubblicazione.

A. - ELENCO DEI POSTEGGI LIBERI ALL'INTERNO DEI MERCATI

Mercato	Giorno	Numero identificativo del posteggio		Superficie mq.	Riservato produttori agricoli	Riservato portatori handicap	Note
		Alimentari	Non				

B. SCHEMA DI DOMANDA DI CONCESSIONE POSTEGGIO E DI RELATIVA AUTORIZZAZIONE
 Domanda da inviare in competente bollo e solo a mezzo di Raccomandata A.R. al Comune

AL SINDACO
 (Ufficio Commercio)
 del Comune di
SALERNO

OGGETTO: BANDO COMUNALE PER L'ASSEGNAZIONE IN CONCESSIONE DI POSTEGGI LIBERI NELLE AREE MERCATALI: Domanda di concessione e relativo rilascio di autorizzazione di cui all'articolo 28, comma 1, lettera a), del d. lgs. n° 114/1998.

Il sottoscritto _____, nato a _____, il _____
 residente in Via _____ n° _____ a _____ (_____),
 codice fiscale n° _____ (oppure: legale rappresentante della società) _____,
 con sede a _____, Via _____, n° _____,
 C.F./P.IVA n° _____

CHIEDE

1. Che gli venga assegnato in concessione decennale il posteggio / i posteggi n° _____ o, in alternativa, un posteggio qualsiasi libero nello stesso mercato per il giorno _____, della superficie di mq. _____ per lo svolgimento dell'attività di cui al settore merceologico ALIMENTARE / NON ALIMENTARE, nel mercato del Vostro Comune posto in _____

A TAL FINE DICHIARA

- a) che le presenze maturate dal sottoscritto, comprese quelle del dante causa, nel mercato sono _____;
b) che l'anzianità dell'attività, rispetto alla data di iscrizione al registro ditte, ora registro imprese, è riconducibile all'anno _____

CHIEDE INOLTRE

2. che gli venga rilasciata, contestualmente, l'autorizzazione di cui all'articolo 28, comma 1, lettera a) del d.lgs. n° 114/1998;

A TAL FINE DICHIARA

- a) di essere in possesso dei requisiti di cui all'articolo 5, comma 2, del D.Lgs. n° 114/98;
b) di essere in possesso dei requisiti di cui all'articolo 5, comma 5, del D.Lgs. n° 114/1998 (solo per il settore alimentare);

Inoltre si impegna a produrre la necessaria documentazione eventualmente richiesta dal Comune.

Data _____

_____ firma

COMUNE DI SALERNO

BANDO COMUNALE

ASSEGNAZIONE AREE IN CONCESSIONE NELLE FIERE (Legge Regionale 07 Gennaio 2000 - n° 1 - articolo 27)

IL DIRIGENTE

- Vista la Legge Regionale 07 Gennaio 2000, n° 1;
- Vista la comunicazione dell'Ufficio _____ con la quale sono individuati i posteggi liberi all'interno della/e Fiere istituite nel Comune;

RENDE NOTO

- 1 Gli interessati all'assegnazione in concessione dei posteggi di seguito indicati, potranno avanzare domanda al Comune secondo lo schema riportato in calce.
- 2 I termini utili per la presentazione delle rispettive domande vanno dal giorno _____ compreso, al giorno _____ compreso.
Si fa presente, comunque, che dette domande saranno esaminate per la formulazione della graduatoria nel rispetto dei seguenti criteri:
Maggiore anzianità di presenza maturata dal soggetto richiedente nell'ambito della Fiera;

Anzianità complessiva maturata, anche in modo discontinuo, dal soggetto richiedente rispetto alla data di iscrizione dello stesso nel registro delle imprese;

Ordine cronologico di presentazione delle domande, riferito alla data di spedizione della domanda.
- 3 Le domande dovranno essere in competente bollo e spedite esclusivamente a mezzo Raccomandata A.R. Non è consentita la presentazione a mano. La data di presentazione sarà considerata quella di spedizione della raccomandata con la quale vengono inviate le domande.
- 4 L'assegnazione dei posteggi riservati ai produttori agricoli sarà effettuata sulla base dei seguenti criteri:
 - maggiore anzianità di presenze turate nella Fiera;
 - maggiore anzianità di autorizzazione, con riferimento alla data alla quale è stata rilasciata autorizzazione di cui alla legge n° 59/1963 o presentata la denuncia di inizio attività ai sensi dell'art. 19 della legge n° 241/1990;
- 5 Per l'assegnazione dei posteggi riservati ai portatori di handicap dovrà essere dimostrato il possesso dei requisiti di cui agli articoli 3 e 4 della legge 104/1992.
- 6 Il Comune provvederà a redigere la graduatoria, secondo i criteri stabiliti dal regolamento, entro il termine di 45 giorni dalla scadenza della presentazione della domanda fissata dal bando. Nei successivi 7 giorni verrà pubblicata la relativa graduatoria alla quale potrà essere fatta opposizione,

da parte degli operatori interessati, entro i successivi 15 giorni dalla pubblicazione. In fase di prima assegnazione in concessione il Comune provvede ad invitare gli operatori per la scelta dei posteggi nel rispetto dell'ordine della graduatoria.

A. - ELENCO DEI POSTEGGI LIBERI ALL'INTERNO DELLE FIERE.

Fiere	Giorno	Numero di posteggi da assegnare		Superficie mq. di ciascun posteggio	Riservato produttori agricoli	Riservato portatori handicap	Note
		Alimentari	Non				

B. SCHEMA DI DOMANDA DI CONCESSIONE POSTEGGIO.

Domanda da inviare in competente bollo e solo a mezzo di Raccomandata A.R. al Comune

AL SINDACO
(Ufficio Commercio)
del Comune di
SALERNO

OGGETTO. BANDO COMUNALE PER L'ASSEGNAZIONE IN CONCESSIONE DI POSTEGGI LIBERI NELLE FIERE. Domanda di concessione decennale.

Il sottoscritto _____, nato a _____, il _____
residente in Via _____ n° _____ a _____ (_____),
codice fiscale n° _____ (oppure: legale rappresentante della società) _____,
con sede a _____, Via _____, n° _____,
C.F./P.IVA n° _____

CHIEDE

1 Che gli venga assegnato in concessione decennale il posteggio libero nella Fiera denominata _____ che si svolge il giorno _____, per lo svolgimento dell'attività di cui al settore merceologico ALIMENTARE / NON ALIMENTARE,

A TAL FINE DICHIARA

- a) che le presenze maturate dal sottoscritto, comprese quelle del dante causa, nella fiera sono ____;
- b) che l'anzianità dell'attività, rispetto alla data di iscrizione al registro ditte, ora registro imprese, è riconducibile all'anno _____

Inoltre si impegna a produrre la necessaria documentazione eventualmente richiesta dal Comune.

Data. _____

firma



